

PARTE

Dott. ELIA ANTONACCI
NOTAIO
Viale Aldini, 126 - 40136 Bologna
Tel. 051/6440756 - Fax 051/6440566

Repertorio N. 26.140

Raccolta N. 13.771 -----

----- VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

Registrato presso
Agenzia delle Entrate

Ufficio di Bologna 1

L'anno duemilasei, il giorno cinque del mese di maggio, in Bologna Via Legnano n.2, presso
la ex scuola elementare "Mazzini", alle ore 12,30. -----

il 11-05-2006

Al n.

----- 05-05-2006 -----

Esatte Euro

171,72

Davanti a me dottor Elia Antonacci, notaio residente in Bologna, iscritto presso il Collegio

Notarile di Bologna, è presente: -----

Iscritto nel Registro
delle Imprese di BOLOGNA

- Baldassarre Luca, nato a Pescara il 17 ottobre 1970 in Anzola dell'Emilia (BO), via Dino
Campana n. 26, C.F.: BLD LCU 70R17 G482V, che interviene al presente atto nella sua qua-
lità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante della società "AC-
CAPARLANTE Cooperativa Sociale a responsabilità limitata", costituita in Italia, con sede a
Bologna, via Ercole Nani n.21, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna, co-
dice fiscale e partita IVA: 02459671208, iscritta al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Bologna
con il n. 441039, ed all'Albo Società Cooperative - Sezione Cooperative a Mutualità
Prevalente di diritto - con il n. A104014, al presente autorizzato ai sensi di legge e del vigen-
te statuto sociale. -----

in data

Comparsante della cui identità personale io notaio sono certo mi chiede di redigere il verbale
dell'assemblea straordinaria dell'indicata società. -----

Assume la presidenza a norma di statuto il comparsante il quale -----

----- accerta e dichiara: -----

----- che è stata convocata in questo luogo, giorno ed ora, l'assemblea straordinaria dell'indicata
società, in conformità alle norme di legge e di statuto; -----

----- che sono presenti, in proprio e per delega conservata agli atti sociali, n.ro 15 (quindici)
dei 15 (quindici) soci costituenti la base sociale, il tutto come meglio risulta dal foglio pre-

senze che, redatto a cura del presidente, si allega al presente atto sotto la lettera "A"; -----

-- che tutti i soci intervenuti, di cui il Presidente ha accertato l'identità, sono iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci e sono legittimati ad intervenire alla presente assemblea; -----

-- che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone di sè medesimo, quale Presidente, e dei signori Degli Esposti Paolo nato a Bologna il 20 settembre 1964 e Di Pasquale Giovanna nata a Bologna il 5 gennaio 1963, quali Consiglieri; -----

-- che la società è priva del Collegio sindacale; -----

-- che pertanto la presente assemblea è validamente costituita ai sensi dello statuto sociale ed è quindi atta a deliberare sul seguente -----

----- Ordine del Giorno: -----

1. Modifiche statutarie -----

Passando alla trattazione di quanto posto all'Ordine del Giorno, il Presidente fa presente all'adunanza che si rende opportuno ampliare l'oggetto sociale onde ricomprendervi quelle attività ed interventi di carattere sociale ed educativo che già di fatto vengono da tempo svolti dalla Cooperativa. Il Presidente continua dicendo che ritiene la Cooperativa ormai pronta per assumere un rapporto diretto con l'azienda sanitaria locale di Bologna e per gestire interventi di questa natura; che con questa piccola modifica statutaria la Cooperativa si avvicinerà ancor di più alla attuale identità di gruppo di lavoro e sarà altresì possibile partecipare alla prossima gara d'appalto che l'azienda indirà a breve, gara che impone tutta una serie di obblighi, tra cui la modifica statutaria oggi proposta. -----

Con l'occasione propone altresì di apportare agli artt. 3 e 9 dello Statuto sociale alcune piccole modifiche formali, analiticamente illustrate, senza che con ciò ne venga modificato radicalmente l'attuale contenuto. -----

Il Presidente accerta e mi dichiara che l'assemblea, udita la sua relazione, dopo breve discus-

sione, all'unanimità, nessuno astenuto, -----

----- delibera -----

-- di ampliare l'oggetto sociale onde ricomprendersi quelle attività ed interventi di carattere sociale ed educativo che già di fatto vengono da tempo svolti dalla Cooperativa, modificando conseguentemente l'art.4 del vigente Statuto che viene pertanto ad assumere il seguente nuovo tenore: -----

"Art. 4) La Società Cooperativa è disciplinata e intende operare nell'ambito delle norme generali sulla cooperazione e dai principi di mutualità previsti dalle vigenti leggi dello Stato in materia, senza fini di speculazione privata e si propone altresì di creare in aggiunta a quanto stabilisce la legge sulla cooperazione e di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini, mediante lo svolgimento di attività produttive, commerciali e prestazioni di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, nonché assicurare continuità di occupazione ai soci lavoratori e conseguire a favore degli stessi migliori condizioni economiche, morali e sociali ed accrescerne la loro qualificazione e professionalità. -----

La Cooperativa può operare anche con terzi. -----

A maggior tutela degli interessi della base sociale la Cooperativa potrà assumere partecipazioni in enti cooperativi e altri organismi associativi che si propongono il rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario ed il miglioramento delle condizioni economiche e sociali dei lavoratori. -----

La Cooperativa è retta secondo i principi della mutualità. -----

Per il perseguimento degli scopi mutualistici la Cooperativa, alla quale sarà conferito il ricavato dell'attività svolta dai soci, provvederà: -----

a) alla acquisizione, distribuzione ed organizzazione del lavoro e servizi relativi; -----

b) a ripartire secondo criteri di equità fra i soci, i proventi netti del loro lavoro; -----



c) alla ammissione a soci di personale tecnico-amministrativo nei limiti previsti dalle leggi speciali vigenti in materia di Cooperazione. -----

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita precedentemente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati e considerata la complessità dei summenzionati prevalenti ambiti di intervento, la cooperativa sociale si propone di seguire le persone in tutte le fasi di reintegrazione nella comunità locale attraverso l'utilizzo coordinato di tutti gli strumenti disponibili sia gestendo servizi di carattere socio-sanitario, assistenziale ed educativo, sia svolgendo attività volte alla promozione dell'inserimento lavorativo protetto così come previsto dalle lettere a) e b) dell'art. 1 della L. 381/1991. Per l'effettivo raggiungimento degli scopi di cui sopra, la cooperativa sarà impegnata inoltre nel necessario collegamento funzionale fra le suddette attività di tipo a) e di tipo b), e comunque nel rispetto delle condizioni organizzative previste dalla legge, anche di natura amministrativa, prevedendo a tale proposito la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni connesse dalla vigente normativa. -----

Per il raggiungimento dei suoi scopi generali ed entro le modalità indicate, nel rispetto dei requisiti organizzativi imposti dalla normativa, la cooperativa potrà concretamente realizzare la gestione stabile o temporanea, in proprio, per conto terzi, in appalto e/o in convenzione, delle seguenti attività e servizi: -----

a) interventi educativi, sociali e riabilitativi rivolti a persone disabili dando vita a un luogo/contesto dove le diverse abilità di ognuno (persone disabili e non) possano esprimersi quale valore aggiunto dell'intero gruppo di lavoro, offrendo agli utenti percorsi personalizzati, progettati in base alle esigenze individuali e attingendo a tutte le aree d'intervento nelle quali la cooperativa opera: formazione, educazione/animazione, documentazione e informazione (a titolo esemplificativo: laboratori ludici ed espressivi, progettazione di interventi di animazione, educativi e sportivi nelle scuole, costruzione di materiali didattici per l'anima-

zione e la formazione, collaborazione alla costruzione di materiali di documentazione e di prodotti informativi riconducibili a progetti gestiti dalla sezione b della cooperativa). -----

Nello strutturare ciascuno di questi interventi la cooperativa ritiene irrinunciabili i seguenti elementi: -----

1. riconoscere gli utenti come persone dotate di una propria identità, condizionata dal deficit, ma di certo non riducibile unicamente ad esso; con quest'approccio si cerca di riequilibrare il rapporto fra educatore ed educando e fra operatore-gruppo e nuovo utente inserito con un lavoro maggiormente centrato sulle competenze inesprese più che sulle mancanze dovute ai deficit; -----

2. realizzare un ambiente di lavoro accogliente, attento alle esigenze di tutti e capace di incentivare il cambiamento ma anche, in una logica di vera integrazione, disponibile a modificarsi; -----

3. attribuire uno spazio preminente alla dimensione umana dei rapporti, dove l'elemento facilitante del "lavorare divertendosi" non venga considerato un effetto collaterale accessorio, ma una parte fondamentale dell'organizzazione del lavoro. -----

b) servizi/attività a carattere culturale/formativo/educativo; servizi/attività a carattere informativo/documentativo; -----
servizi/attività di animazione/riabilitazione sociale. -----

In particolare, la cooperativa intende realizzare stabilmente o temporaneamente, per conto proprio e di terzi le seguenti attività: -----

1. Beni e servizi nel settore editoriale e della comunicazione quali produzioni editoriali tradizionali e multimediali; creazione e gestione di siti internet e servizi on-line, gestione di servizi informativi e documentativi specializzati. -----

2. Progettazione, promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative di carattere culturale, sociale, documentativo, informativo, formativo, di sensibilizzazione e ricerca, tese a svi-



luppare una cultura della solidarietà, della lotta all'emarginazione e del rispetto delle diversità e delle differenze quali corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale, convegni ed iniziative pubbliche, attività di animazione sociale e culturale in collegamento con il mondo scolastico. -----

3. Progettazione, consulenza, supervisione ed assistenza tecnica a favore di terzi conformi agli scopi della cooperativa. -----

4. Realizzazione di servizi specialistici rivolti ad altri soggetti del volontariato e del terzo settore nei propri ambiti di azione. -----

5. Gestione di servizi diretti al pubblico quali sportelli informativi e di orientamento, servizi documentativi e bibliotecari in campo sociale, servizi socioeducativi rivolti a persone svantaggiate. -----

Le attività di cui sopra e qualunque altra attività che possa favorire l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e finalizzata agli scopi sociali potranno essere realizzate dalla cooperativa mediante la gestione diretta od in forma convenzionata con soggetti privati, enti locali, enti pubblici, organismi internazionali, di servizi ed attività nei settori sopracitati. -----

Per favorire l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate la cooperativa sociale potrà anche realizzare, con netta separazione gestionale ed amministrativa dalle precedenti elencate attività secondo quanto previsto per le cooperative sociali a scopo plurimo, attività agricole, industriali, commerciali o di servizio con particolare ma non esclusivo riferimento alle seguenti: -----

La cooperativa potrà inoltre effettuare l'emissione di strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire solo a investitori qualificati ovvero ai soci, nell'ipotesi previste dal presente statuto, cui riportare privilegi nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale nel rispetto dell'articolo 2514 del Codice Civile. -----

La società cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci ai

sensi dell'art. 2521 del codice civile. -----

La cooperativa potrà inoltre svolgere ogni attività economica agricola, estrattiva, manifatturiera, delle costruzioni, del commercio e del trasporto che, compatibilmente con i propri fini generali, sia utile al perseguimento degli scopi sociali di inserimento lavorativo. -----

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. -----

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci."

-- di modificare gli artt. 3 e 9 dello Statuto, onde recepire le piccole modifiche formali proposte dal Presidente, articoli che di conseguenza vengono ad assumere il seguente nuovo testo: -----

"Art. 3) La durata della Società Cooperativa è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata a norma di legge, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti. -----

Art. 9) Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide l'organo amministrativo con deliberazione motivata, salvo il ricorso, in caso di rigetto, all'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2528 del Codice Civile. -----

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, da effettuarsi a mezzo R.A.R., senza che siano stati effettuati i versamenti previsti dall'Art. 8 lettera c dello statuto, la delibera diventerà inefficace. -----

La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione e con il pagamento della quota, che com-

portano l'accettazione incondizionata dello statuto. -----

Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma da determinare dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato. -----

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa. -----

I soci sono obbligati: -----

a) al versamento della quota sottoscritta, della tassa di ammissione quest'ultima se e nella misura stabilita annualmente dall'assemblea dei soci e del sovrapprezzo; -----

b) ad osservare lo statuto, il regolamento interno se deliberato e le delibere legalmente prese dall'assemblea o dall'organo amministrativo. -----

c) a partecipare con la loro opera all'attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa." -----

Ai sensi e per gli effetti di cui ai novellati artt. 2436 e 2545 novies del Codice civile si allega al presente atto, sotto la lettera "B", il testo integrale dello statuto della società, comprensivo delle modifiche come sopra deliberate. -----

A questo punto, nessuno degli intervenuti chiedendo la parola e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 13.20. -----

Le spese del presente atto e seguenti sono a carico della società. -----

Si omette la lettura degli allegati per espressa dispensa avutane dal componente. -----

Io notaio ho letto questo atto, scritto con mezzi meccanografici da persona di mia fiducia e da me completato su tre fogli per nove pagine, al componente che lo sottoscrive con me Notaio, come per legge. -----

FIRMATO: LUCA BALDASSARRE -----

----- ELIA ANTONACCI NOTAIO -----

Allegato A al N. 26160 di rep.
e n. 13.771 di racc.

N.	SOCI COOPERATIVA ACCAPARLANTE	PRESENZA (data e firma)
1	ALPI VALERIA	PRESENTE
2	ASSOCIAZIONE CDH	PRESENTE
3	BALDASSARRE LUCA	PRESENTE
4	BRUNELLI ANNALISA	PRESENTE
5	DEGLI ESPOSTI PAOLO	PRESENTE
6	DI PASQUALE GIOVANNA	PRESENTE
7	GHEZZO ROBERTO	PRESENTE
8	IMPRUDENTE CLAUDIO	PRESENTE
9	MARASCA EMANUELA	PRESENTE
10	NANNI IVAN	PRESENTE PER DELEGA
11	NEGRI SANDRA	PRESENTE
12	PEDERZOLI ALESSANDRA	PRESENTE PER DELEGA
13	PICCOLO RENATA	PRESENTE PER DELEGA
14	PREITI GIOVANNI	PRESENTE
15	RABBI NICOLA	PRESENTE PER DELEGA

Mica Polidoro
C. Polidoro

Allegato "B" al N. 26.140 di Repertorio e N. 13.771 di Raccolta -----

----- DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO -----

Art. 1) E' costituita una Società Cooperativa retta dalle norme del Codice civile sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, e avente la seguente denominazione: -----

----- " ACCAPARLANTE Cooperativa Sociale a responsabilità limitata". -----

Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519 del codice civile, e sue successive modifiche, in tema di numero di soci cooperatori o di attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere senza indugio convocata per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibile. -----

Art. 2) La Società ha sede legale in Bologna. -----


L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire uffici, filiali, succursali e dipendenze in tutto il territorio nazionale ed all'estero ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. -----

Compete ai soci la decisione del trasferimento della sede in Comune diverso e la istituzione, modificazione e soppressione di sedi secondarie. -----

Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro soci. -----

Art. 3) La durata della Società Cooperativa è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata a norma di legge, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti. -----

Art. 4) La Società Cooperativa è disciplinata e intende operare nell'ambito delle norme generali sulla cooperazione e dai principi di mutualità previsti dalle vigenti leggi dello Stato in materia, senza fini di speculazione privata e si propone altresì di creare in aggiunta a quanto stabilisce la legge sulla cooperazione e di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini, mediante lo svolgimento di atti-



vità produttive, commerciali e prestazioni di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, nonché assicurare continuità di occupazione ai soci lavoratori e conseguire a favore degli stessi migliori condizioni economiche, morali e sociali ed accrescere la loro qualificazione e professionalità. -----

La Cooperativa può operare anche con terzi. -----

A maggior tutela degli interessi della base sociale la Cooperativa potrà assumere partecipazioni in enti cooperativi e altri organismi associativi che si propongono il rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario ed il miglioramento delle condizioni economiche e sociali dei lavoratori. -----

La Cooperativa è retta secondo i principi della mutualità. -----

Per il perseguimento degli scopi mutualistici la Cooperativa, alla quale sarà conferito il ricavato dell'attività svolta dai soci, provvederà: -----

a) alla acquisizione, distribuzione ed organizzazione del lavoro e servizi relativi; -----

b) a ripartire secondo criteri di equità fra i soci, i proventi netti del loro lavoro; -----

c) alla ammissione a soci di personale tecnico-amministrativo nei limiti previsti dalle leggi speciali vigenti in materia di Cooperazione. -----

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita precedentemente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati e considerata la complessità dei summenzionati prevalenti ambiti di intervento, la cooperativa sociale si propone di seguire le persone in tutte le fasi di reintegrazione nella comunità locale attraverso l'utilizzo coordinato di tutti gli strumenti disponibili sia gestendo servizi di carattere socio-sanitario, assistenziale ed educativo, sia svolgendo attività volte alla promozione dell'inserimento lavorativo protetto così come previsto dalle lettere a) e b) dell'art. 1 della L. 381/1991. Per l'effettivo raggiungimento degli scopi di cui sopra, la cooperativa sarà impegnata inoltre nel necessario collegamento funzionale fra le suddette attività di tipo a) e di tipo b), e comunque nel rispetto del-

le condizioni organizzative previste dalla legge, anche di natura amministrativa, prevedendo a tale proposito la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni connesse dalla vigente normativa. -----

Per il raggiungimento dei suoi scopi generali ed entro le modalità indicate, nel rispetto dei requisiti organizzativi imposti dalla normativa, la cooperativa potrà concretamente realizzare la gestione stabile o temporanea, in proprio, per conto terzi, in appalto e/o in convenzione, delle seguenti attività e servizi: -----

a) interventi educativi, sociali e riabilitativi rivolti a persone disabili dando vita a un luogo/contesto dove le diverse abilità di ognuno (persone disabili e non) possano esprimersi quale valore aggiunto dell'intero gruppo di lavoro, offrendo agli utenti percorsi personalizzati, progettati in base alle esigenze individuali e attingendo a tutte le aree d'intervento nelle quali la cooperativa opera: formazione, educazione/animazione, documentazione e informazione (a titolo esemplificativo: laboratori ludici ed espressivi, progettazione di interventi di animazione, educativi e sportivi nelle scuole, costruzione di materiali didattici per l'animazione e la formazione, collaborazione alla costruzione di materiali di documentazione e di prodotti informativi riconducibili a progetti gestiti dalla sezione b della cooperativa). -----

Nello strutturare ciascuno di questi interventi la cooperativa ritiene irrinunciabili i seguenti elementi: -----

1. riconoscere gli utenti come persone dotate di una propria identità, condizionata dal deficit, ma di certo non riducibile unicamente ad esso; con quest'approccio si cerca di riequilibrare il rapporto fra educatore ed educando e fra operatore-gruppo e nuovo utente inserito con un lavoro maggiormente centrato sulle competenze inesprese più che sulle mancanze dovute ai deficit; -----

2. realizzare un ambiente di lavoro accogliente, attento alle esigenze di tutti e capace di incentivare il cambiamento ma anche, in una logica di vera integrazione, disponibile a modifi-



carsi; -----

3. attribuire uno spazio preminente alla dimensione umana dei rapporti, dove l'elemento facilitante del "lavorare divertendosi" non venga considerato un effetto collaterale accessorio, ma una parte fondamentale dell'organizzazione del lavoro. -----

b) servizi/attività a carattere culturale/formativo/educativo; servizi/attività a carattere informativo/documentativo; -----
servizi/attività di animazione/riabilitazione sociale. -----

In particolare, la cooperativa intende realizzare stabilmente o temporaneamente, per conto proprio e di terzi le seguenti attività: -----

1. Beni e servizi nel settore editoriale e della comunicazione quali produzioni editoriali tradizionali e multimediali; creazione e gestione di siti internet e servizi on-line, gestione di servizi informativi e documentativi specializzati. -----

2. Progettazione, promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative di carattere culturale, sociale, documentativo, informativo, formativo, di sensibilizzazione e ricerca, tese a sviluppare una cultura della solidarietà, della lotta all'emarginazione e del rispetto delle diversità e delle differenze quali corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale, convegni ed iniziative pubbliche, attività di animazione sociale e culturale in collegamento con il mondo scolastico. -----

3. Progettazione, consulenza, supervisione ed assistenza tecnica a favore di terzi conformi agli scopi della cooperativa. -----

4. Realizzazione di servizi specialistici rivolti ad altri soggetti del volontariato e del terzo settore nei propri ambiti di azione. -----

5. Gestione di servizi diretti al pubblico quali sportelli informativi e di orientamento, servizi documentativi e bibliotecari in campo sociale, servizi socioeducativi rivolti a persone svantaggiate. -----

Le attività di cui sopra e qualunque altra attività che possa favorire l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e finalizzata agli scopi sociali potranno essere realizzate dalla cooperativa mediante la gestione diretta od in forma convenzionata con soggetti privati, enti locali, enti pubblici, organismi internazionali, di servizi ed attività nei settori sopracitati. -----

Per favorire l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate la cooperativa sociale potrà anche realizzare, con netta separazione gestionale ed amministrativa dalle precedenti elencate attività secondo quanto previsto per le cooperative sociali a scopo plurimo, attività agricole, industriali, commerciali o di servizio con particolare ma non esclusivo riferimento alle seguenti: -----

La cooperativa potrà inoltre effettuare l'emissione di strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire solo a investitori qualificati ovvero ai soci, nell'ipotesi previste dal presente statuto, cui riportare privilegi nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale nel rispetto dell'articolo 2514 del Codice Civile. -----

La società cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci ai sensi dell'art. 2521 del codice civile. -----

La cooperativa potrà inoltre svolgere ogni attività economica agricola, estrattiva, manifatturiera, delle costruzioni, del commercio e del trasporto che, compatibilmente con i propri fini generali, sia utile al perseguimento degli scopi sociali di inserimento lavorativo. -----

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. -----

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimen-



to di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci. -

----- CAPITALE SOCIALE -----

Art. 5) Il capitale sociale è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

----- SOCI - QUOTE -----

Art. 6) Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge. -----

Se il numero dei soci diviene inferiore al minimo previsto dalla legge esso deve essere integro nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2522 del Codice Civile. -----

Art. 7) Possono essere soci le persone che, non avendo interesse in contrasto con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali. -----

Senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, è fatto divieto ai soci operatori di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare attività a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della Cooperativa. -----

Ai sensi dell'articolo 2527 secondo comma del Codice Civile, non può comunque diventare socio della cooperativa chi esercita in proprio attività identiche o affini a quelle della cooperativa stessa. -----

I soci operatori si dividono nelle seguenti categorie: -----

a) soci lavoratori, che ricevono un compenso per l'attività svolta in cooperativa secondo le modalità previste dagli organi competenti; -----

b) soci volontari, che possono prestare attività in modo totalmente gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci, ai sensi dell'art. 2 della legge 381/91. -----

Il numero dei soci volontari non può superare i limiti stabiliti dalla legge. -----

c) soci lavoratori svantaggiati. -----

Sono considerati soci lavoratori svantaggiati le persone fisiche indicate nell'art. 4 della legge 381/91. -----

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza. -----

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società nei limiti della vigente normativa. ----

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate. -----

Art. 8) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al consiglio di amministrazione, specificando: -----

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, allegandone documentazione in carta semplice; -----

b) i motivi della richiesta, l'attività che intende svolgere e l'indicazione della categoria a cui chiede di essere iscritto; -----

c) l'ammontare della quota sociale che si propone di sottoscrivere, nei limiti delle disposizioni di legge; -----

d) la dichiarazione di attenersi alle norme contenute nell'atto costitutivo ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. -----

Art. 9) Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide l'organo amministrativo con deliberazione motivata, salvo il ricorso, in caso di rigetto, all'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2528 del Codice Civile. -----

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, da effettuarsi a mezzo

R.A.R., senza che siano stati effettuati i versamenti previsti dall'Art. 8 lettera c dello statuto, la delibera diventerà inefficace. -----



La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione e con il pagamento della quota, che comportano l'accettazione incondizionata dello statuto. -----

Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma da determinare dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato. -----

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa. -----

I soci sono obbligati: -----

a) al versamento della quota sottoscritta, della tassa di ammissione quest'ultima se e nella misura stabilita annualmente dall'assemblea dei soci e del sovrapprezzo; -----

b) ad osservare lo statuto, il regolamento interno se deliberato e le delibere legalmente prese dall'assemblea o dall'organo amministrativo. -----

c) a partecipare con la loro opera all'attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa. -----

Art. 10) La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore potranno essere versati a rate. -

Nessun socio può possedere nella società cooperativa una quota il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge. -----

Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e nè essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dagli Amministratori ai sensi dell'articolo 2530 c.c. primo comma, salvo in questo caso il diritto di recesso del socio, da esercitarsi però non prima che siano decorsi due anni dall'ingresso nella cooperativa. -----

Il socio che intende trasferire la propria quota deve dare comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere

comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530 del codice civile. -----

Le somme versate per tassa di ammissione non sono rimborsabili in nessun caso. -----

Art. 11) La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. -----

Art. 12) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che: -----

- abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----

- non si trovi più nella possibilità di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. -----

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. -----

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che a norma della legge e del presente atto, legittimino il recesso. -----

Per quanto riguarda gli effetti del recesso si fa espresso riferimento all'art. 2532 del Codice Civile. -----

Art. 13) L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei casi previsti dall'art. 2533 del Codice Civile. -----

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2533 del Codice Civile, può dall'organo amministrativo con deliberazione motivata, essere escluso il socio che: -----

a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione; -----

b) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili come notevole inadempimento ai sensi dell'articolo 1455 c.c. o in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare materialmente la Società; -----

c) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella della società; -----

d) che non osservi le disposizioni contenute nello statuto e nelle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti; -----

e) che senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società; -----

f) si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o di qualsiasi altro pagamento. -----

Il socio moroso, ai sensi dell'articolo 2531 del Codice Civile, deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i versamenti. Trascorsi 2 (due) mesi dall'invito senza che il socio abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione lo stesso sarà escluso dalla società. -----

In ogni caso, i ritardati pagamenti sono gravati di interessi nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea attraverso apposito regolamento. -----

Art. 14) Le deliberazioni adottate in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. -----

Art. 15) In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento del possesso di tali requisiti è sancito con delibera dell'organo amministrativo. -----

Art. 16) La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio in conformità alle disposizioni previste dall'art. 2535 del codice civile e con le limitazioni previste dall'art. 2514 del codice civile. -----

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata e, nel termine di sei mesi dalla approvazione del bilancio relativo al detto esercizio, deve procedersi alla liquidazione. -

In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti, verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati e,

ai sensi dell'articolo 2536 del codice civile, nei limiti della somma loro liquidata in caso di insolvenza della società. -----

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto. -----

----- DECISIONE DEI SOCI -----

Art. 17) L'Assemblea viene convocata ai sensi di legge. -----

L'Assemblea è valida anche in mancanza della formale convocazione, quando sono presenti, in proprio o a mezzo delega, tutti soci che rappresentano l'intero capitale sociale e sia intervenuto o informato l'Organo Amministrativo nonchè il Collegio Sindacale, qualora esistente, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e i sindaci, se nominati, dovranno rilasciare una apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere stati informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. -----

Art. 18) Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta. -----

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio appartenente alla stessa categoria, mediante delega scritta conservata agli atti societari. -----

Art. 19) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento da altra persona scelta dall'Assemblea seduta stante. -----

Art. 20) L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto a norma del primo comma dell'art. 2538 del codice civile e delibera con la maggioranza assoluta. -----

----- AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA -----

Art. 21) La cooperativa può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consi-

glio di Amministrazione. -----

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque membri scelti tra i soci, nominati dall'assemblea. -----

L'amministratore unico e, in caso di Consiglio di Amministrazione, gli amministratori, durano in carica per il tempo fissato dall'assemblea all'atto della nomina; in caso di mancata statuzione durano in carica a tempo indeterminato, salvo revoca o dimissioni ed i suoi membri sono rieleggibili. L'assemblea dei soci stabilisce di volta in volta il numero dei Consiglieri di Amministrazione. -----

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione. -----

Ad essi spetta comunque il rimborso, anche determinato forfettariamente, delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni. -----

Art. 22) Il Consiglio di Amministrazione ad ogni sua rinnovazione nominerà tra i suoi membri il Presidente, eventualmente un Vice Presidente. -----

Art. 23) Il Consiglio si radunerà sia nella sede sociale che altrove purchè in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da un altro Consigliere. -----

Esso è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento da chi ne fa le veci.

La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e nei casi di urgenza, con telegramma o a mezzo fax (purchè confermato) da spedirsi almeno un giorno prima a ciascun Amministratore ed a ciascun Sindaco Effettivo, qualora nominati. -----

Art. 24) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri. -----

Art. 25) Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono firmate dal Presidente della riunione e dal Segretario. -----

Art. 26) Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni. -----

Art. 27) L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società Cooperativa senza eccezione di sorta e più segnatamente sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi gli atti che la legge in modo tassativo riserva alla decisione dei soci. -----

Dette facoltà, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare dell'art. 2544 del codice civile potranno essere delegate al Presidente del Consiglio ed eventualmente al Vice Presidente. -----

Art. 28) Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare uno dei Consiglieri, il Consiglio provvede a sostituirlo mediante cooptazione nell'ambito della medesima categoria dei soci, il Consigliere così nominato resta in carica fino alla prossima assemblea. -- Qualora invero venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri si intenderà decaduto l'intero Consiglio ed il Presidente o il Consigliere più anziano in carica convocherà immediatamente l'assemblea per il rinnovo dell'intero Consiglio. -----

Art. 29) La rappresentanza della società è regolata dalle vigenti norme in materia. -----
L'Amministratore Unico e il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle disposizioni di legge in materia, avranno pure la facoltà di nominare procuratori speciali per singoli atti e contratti o per determinate categorie di atti e contratti. -----

----- COLLEGIO SINDACALE -----

Art. 30) Il Collegio Sindacale è organo di controllo e di vigilanza che dovrà essere nominato qualora ricorrano le condizioni di obbligatorietà previste dal combinato disposto degli artt. 2543 e 2477 del codice civile. -----

Qualora nominato il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti,

nominati e funzionanti a norma di legge. -----

----- PATRIMONIO SOCIALE -----

Art. 31) Il patrimonio della società cooperativa è costituito: -----

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;

b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione, con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi ed agli eredi o legatari di soci defunti;

c) da eventuali riserve straordinarie formate oltre che dalle tasse di ammissione, dagli avanzi di gestione a tale scopo destinati, e dall'accantonamento del soprapprezzo; -----

d) da ogni altra riserva prevista per legge; -----

e) da altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri; -----

f) da qualunque liberalità che pervenisse alla società al fine di essere impiegata per gli scopi sociali e da eventuali altri fondi di riserva speciali costituiti in conformità a norma di legge. ---

RISERVE LEGALI, STATUTARIE E VOLONTARIE EX ART. 2545 QUATER DEL CO-

----- DICE CIVILE. -----

Art. 32) Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali. -----

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge. ---

----- REQUISITI MUTUALISTICI -----

Art. 33) E' fatto divieto, alla società cooperativa di: -----

a) distribuire utili e/o avanzi di gestione; -----

b) distribuire le riserve fra i soci cooperatori. -----

In caso di scioglimento la società cooperativa dovrà devolvere l'intero patrimonio sociale,

dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. -----

----- BILANCIO -----

Art. 34) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. -----

Il bilancio può essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'art. 2428 del Codice civile, lo richiedano. -----

Gli Amministratori e i Sindaci, qualora nominati, debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del Codice Civile indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, il tutto ai sensi dell'art. 2545 del Codice Civile. -----

Ai sensi del comma 2 dell'art. 2545 sexies la contabilità sociale deve essere organizzata in modo da permettere di determinare l'attività svolta con i singoli soci e con i soggetti estranei alla compagine sociale. -----

Gli utili e/o gli avanzi di gestione non destinati alla riserva legale e non corrisposti ai fondi mutualistici saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. -----

----- NORME TRANSITORIE E FINALI -----

Art. 35) In caso di scioglimento della Società Cooperativa, ai sensi dell'art. 2545 duodecies del codice civile, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge. ----

L'eventuale residuo attivo di liquidazione è destinato, nell'ordine: -----

a) al rimborso dei conferimenti effettuati; -----

b) alla devoluzione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o affini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190, della legge n. 662 del 23/12/1996, salva diversa destinazione imposta dalla legge; -----

c) alla devoluzione al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'Art. 11 della legge n. 59 del 31/01/1992. -----

Art.36) Per meglio disciplinare i rapporti tra la Società Cooperativa ed i soci, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti, che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea. -----

Art. 37) Per quanto non stabilito dal presente statuto si richiamano le vigenti disposizioni contenute nel codice civile ed le leggi speciali vigenti in materia. -----

FIRMATO: LUCA BALDASSARRE -----

----- ELIA ANTONACCI,NOTAIO -----

Copia di OTTO fogli, conforme all'originale firmato a norma di legge e depositato nei miei atti, che si rilascia AUA PARTE INTERESSATA -----

Bologna, Li 12 MAGGIO 2006 -----

Luca Baldassarre

